Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Sabato, 14 settembre — Numero 218

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 19 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1274 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina, dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra di concerto con il ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito presso ogni ospedale militare principale per l'esercito e per la marina un Collegio medico alla diretta dipendenza rispettivamente del Ministero della guerra e della marina, per gli accertamenti medico-legali relativi a tutti i personali civili e militari, effettivi, assimilati e aggregati in servizio dell'esercito e della marina nei casi in cui, dalle vigenti disposizioni, è prescritta la visita collegiale, ferme restando le disposizioni in materia di rassegna.

È fatta facoltà al Ministero della guerra e della marina di istituire, occorrendo, simili Collegi medici anche presso altri ospedali militari.

Art. 2.

I collegi di cui al precedente articolo saranno composti di un ufficiale superiore medico, possibilmente in servizio attivo permanente, quale presidente, e di due altri ufficiali medici, l'uno e gli altri designati rispettivamente dal Ministero della guerra e da quello della marina.

Art. 3.

È istituita in ognuna delle città capoluogo di Provincia, sede di Collegi medici di cui all'art. 1, una Commissione sanitaria di appello per l'esame degli atti sanitari dei Collegi anzidetti, nei casi previsti dai seguenti articoli.

Per le pensioni privilegiate di guerra, le dette Commissioni di appello avranno sede presso gli Uffici provinciali per le pensioni di guerra, e saranno composte:

a) di tre ufficiali medici, di cui il più anziano sarà presidente, designati dal Ministero della guerra o della marina secondo le rispettive competenze;

b) di due medici civili, designati dal Ministero delle pensioni su proposta del locale Ufficio provinciale, e, per uno di essi, sentita, ove esista, la sezione o la rappresentanza locale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Per tutti gli altri casi, la Commissione di appello funzionerà con i tre soli componenti militari di cui

alla lettera *a*), ed avrà sede presso il Comando del presidio.

Le Commissioni sanitarie di appello incaricheranno delle funzioni di segretario uno dei loro componenti.

Art. 4.

Espresso il proprio giudizio, il Collegio medico ne trasmetterà gli atti:

a) alla Commissione sanitaria di appello per parere se abbia conchiuso con giudizio di idoneità incondizionata e nei casi di mantenimento in servizio o di riassunzione in servizio sedentario dei militari inabili di guerra, di cui ai decreti Luogotenenziali n. 1032 del 14 giugno 1917 e n. 1459 del 26 agosto 1917

b) al comandante del corpo d'armata o del dipartimento marittimo per i suoi provvedimenti se abbia conchiuso con giudizio di idoneità condizionata temporanea o di temporanea inidoneità la quale dia luogo ad esonerazione temporanea dal servizio (licenza o congedo temporaneo). Dei singoli provvedimenti presi il comandante del corpo d'armata o del dipartimento marittimo darà comunicazione rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina;

c) al Ministero della guerra o al Ministero della marina nei casi della lettera *b*) che diano luogo a collocamento in aspettativa, in tutti i casi di idoneità condizionata permanente e nei casi di permanente inidoneità per infermità non proveniente da causa di servizio.

Nei casi infine in cui i Collegi anzidetti ascrivano la infermità ad una categoria che dia diritto a pensione o assegno temporaneo, le loro conclusioni saranno comunicate seduta stante agli interessati mediante estratto del verbale di visita. Nel termine di sette giorni, escluso quello della visita, l'interessato o, in sua rappresentanza, il tutore o il curatore dichiarerà per iscritto al Collegio medico se ne accetta o non ne accetta le conclusioni. Il rifiuto costituisce ricorso alla Commissione di appello.

A tale effetto, la relativa dichiarazione sarà dal Collegio medico trasmessa con tutti gli atti alla segreteria dell'ufficio provinciale delle pensioni se trattisi di pensione privilegiata di guerra, o alla Commissione sanitaria di appello se trattisi di altre pensioni.

Art. 5.

In caso di accettazione, la dichiarazione relativa, i verbali della visita e tutti gli altri documenti saranno trasmessi al Ministero delle pensioni, quando trattisi di pensioni privilegiate di guerra, oppure, rispettivamente al Ministero della guerra o al Ministero della marina quando trattisi di altre pensioni.

Art. 6.

Qualora il ricorrente che aspira a pensione privilegiata di guerra intenda avvalersi dell'assistenza medico-legale non potrà servirsi che dell'ufficio provinciale delle pensioni presso il quale ha sede il Collegio medico di appello.

Nei sette giorni successivi al ricorso, l'ufficio provinciale potrà presentare al Collegio medico di appello le motivazioni nell'interesse del ricorrente.

Art. 7.

Trascorso il termine di sette giorni di cui all'art. 4 senza che sia pervenuta al Collegio medico di prima istanza dichiarazione di accettazione o di rifiuto, il giudizio non sarà più suscettibile di gravame, fermo restando il diritto al ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

In tal caso il Collegio medico trasmetterà, entro tre giorni dalla scadenza del detto termine, il verbale della visita medico-collegiale, insieme con tutti i documenti relativi direttamente al Ministero per l'assistenza militare e pensioni di guerra se trattisi di pensione di guerra, o rispettivamente ai Ministeri della guerra o della marina se trattisi di collocamento a riposo.

Art. 8.

Le Commissioni sanitarie di appello emetteranno, di regola, il loro giudizio in base al solo esame degli atti, che potranno rimandare al Collegio medico, perchè provveda ad altre indagini cliniche; ma potranno anche chiamare a visita diretta gli interessati.

In ogni modo, i giudizi pronunziati da tali Commissioni non sono suscettibili di gravame da parte degli individui sottoposti ad accertamenti, fermo restando il diritto a ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti di cui all'art 3 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Art. 9.

Nei casi in cui le conclusioni siano per l'assegnazione di una pensione privilegiata di guerra, le Commissioni sanitarie di appello, appena si saranno pronunziate, redigeranno apposito verbale definitivo che, assieme a quello del Collegio medico ed agli altri atti relativi, faranno trasmettere, a cura della segreteria dell'Ufficio provinciale per le pensioni di guerra, al Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra informandone anche i Ministeri della guerra o della marina secondo le rispettive competenze.

Qualora le dette Commissioni di appello siansi pronunciate per altri provvedimenti, i verbali e documenti in parola saranno trasmessi rispettivamente al comandante del corpo d'armata o del dipartimento marittimo nei casi delle lettere *a*) (idoneità incondizionata) e *b*) dell'art. 4, al Ministero della guerra o al Ministero della marina nei casi delle lettere *a*) (invalidi di guerra), *c*) dell'articolo stesso, ed ove trattisi di assegnazione di pensione ordinaria o di pensione privilegiata non di guerra.

Art. 10.

Gli ispettori di sanità militare e marittima danno parere ogniqualvolta ne siano richiesti dai Ministeri competenti, in materia di accertamenti sanitari.

Art. 11.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa pensione od assegno, anche per una sola volta, il pensionato potrà far valere i suoi maggiori diritti, presentando apposita domanda ai Ministeri dell'assistenza militare, della guerra o della marina secondo le rispettive competenze, nel termine di cinque anni dalla data dell'accertamento sanitario definitivo in base al quale gli venne concessa la pensione o l'assegno.

Art. 12.

In difetto del processo verbale del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 34 del regolamento delle pensioni civili e militari 5 settembre 1895 potrà valere una dichiarazione, dalla quale risulti che l'infermità, ferita o lesione, siasi originata od aggravata in zona

di guerra o fuori di essa per cause attinenti alla guerra.

Tale dichiarazione sarà rilasciata dal comando del corpo o del reparto ove trovisi il militare, dal direttore dell'ospedale militare, presso il quale debbano aver luogo gli accertamenti sanitari, se il militare trovasi ricoverato in uno stabilimento sanitario, e per i militari della R. marina, che si trovino imbarcati, dal comandante della nave.

Art. 13.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 14

Le presenti disposizioni avranno vigore per la durata della guerra e per un anno dopo la conclusione della pace.

Disposizioni transitorie.

Art. 15.

Le procedure sanitarie in corso, ma non ancora espletate all'atto dell'andata in vigore del presente decretò, saranno regolate come appresso:

1° se siasi proceduto soltanto alla visita collegiale, il relativo giudizio avrà in ogni caso lo stesso valore e gli stessi effetti dei giudizi che debbono rendere i Collegi medici costituiti con l'art. 1 del presente decreto, e gli atti che, a tenore delle disposizioni già vigenti in materia, debbono trovarsi già corredati anche della dichiarazione di accettazione o di non accettazione dell'interessato, ne saranno trasmessi dal Collegio medico a norma e per gli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto. Qualora, peraltro, gli atti siano stati già inviati al direttore di sanità, questi, se all'entrata in vigore del presente decreto non abbia su di essi ancora espresso il suo giudizio, si asterrà dall'emetterlo, e sostituendosi in tal caso al Collegio medico, curerà la semplice trasmissione degli atti stessi a tenore dei citati articoli 4 e seguenti del decreto;

2° ove, all'atto dell'andata in vigore del presente decreto, fosse invece già intervenuto il giudizio del direttore di sanità, questo giudizio sarà ad ogni effetto definitivo, e gli atti ne saranno trasmessi:

al comandanti di corpo d'armata o di dipartimento marittimo nei casi previsti dalla lettera *a*) (idoneità incondizionata) e *b*) dell'art. 4 del presente decreto;

al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, se il detto giudizio concluda per l'assegnazione di una pensione privilegiata di guerra, dandosene contemporaneamente notizia al Ministero della guerra o a quello della marina;

al Ministero della guerra o a quello della marina, se trattisi di assegnazione di altre pensioni, e nei casi di cui alla lettera *a*) del citato art. 4 (mantenimento in servizio o riassunzione in servizio dei militari inabili di guerra) e *c*) dell'articolo stesso;

3° gli ispettori di sanità si asterranno dal pronunciarsi sugli atti loro trasmessi per il parere prescritto dalle disposizioni vigenti in materia anteriormente al presente regolamento, ove ciò non sia già stato fatto all'entrata in vigore del presente decreto, e invieranno gli atti stessi, con o senza il parere, e secondo le rispettive competenze, al Ministero della guerra o della marina, e al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, informandone in quest'ultimo caso i Ministeri della guerra o della marina.

Resta fermo, in ogni caso, il diritto al ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DEL BONO — BISSOLATI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1281 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1918, n. 994;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'esercizio finanziario 1918-919, è istituito il capitolo n. 59-*ter*: « Spese pel funzionamento del R. commissario straordinario per l'esercizio del porto di Civitavecchia (decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 994) » con lo stanziamento di lire dodicimila (L. 12.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1287 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, che provvede per il ritiro delle monete divisionali d'argento;

Veduti i decreti Luogotenenziali 9 dicembre 1917,

n. 1990 e 24 marzo 1918, n. 413, che prorogano a tutto il 31 agosto 1918 il termine utile per la presentazione al cambio delle monete stesse;

Ritenuta l'opportunità di accordare una ulteriore proroga per tale cambio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione al cambio delle monete divisionali d'argento stabilito col decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 413, al 31 agosto 1918, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1305 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 12 luglio 1917, n. 1142;

Visti gli articoli 1 e 7 del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *C*, e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 551;

Visto l'art. 32 del testo unico di leggi sui dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 7 maggio 1909, n. 248;

Uditi la Commissione centrale del dazio consumo ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote dei dazi sulle bevande vinose ed alcooliche, voci 1 a 9, e sulle carni, voci 16 a 21 e 24, della tariffa daziaria vigente nel comune di Palermo sono aumentate delle quote di sopradazio comunale, indicate nella tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

L'aumento suindicato avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 3.

Il provento ricavato dall'applicazione del presente decreto sarà devoluto al comune di Palermo, sotto deduzione del quinto assegnato allo Stato a titolo di rimborso per spese di riscossione. A tale effetto sarà tenuto presso la dogana di Palermo un conto speciale del provento stesso, che sarà versato direttamente dalla detta dogana ogni cinque giorni alla cassa del Comune, ritirandone ricevuta da allegarsi alla contabilità degli introiti daziari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Tariffa daziaria del comune di Palermo.

Numero e lettera delle voci	Classificazione dei generi per categoria e voci	D. L. 31 agosto 1916, n. 1090	D. L. 28 aprile 1918, n. 551
	Categoria 1ª — Bevande.		
1	Vino e aceto	1 75	0 875
2	Vinello e mezzo vino	0 875	0 437
3	Posca ed agresto	0 875	0 437
4	Mosto	1 575	0 7875
5	Uva fresca, ecc.	1 30	0 65
6	Uva secca	3 75	1 875
7	Alcool ed acquavite sino a 59 gradi, ecc.	2 —	1 —
8	Alcool ed acquavite a più di 59 gradi, ecc.	3 —	1 50
9	Alcool ed acquavite e liquori in bottiglie	0 05	0 025
	Categoria 2ª — Carni.		
16	Carne bovina, ecc.	—	2 70
17	Carne suina, ecc.	—	2 70
19	Pecore, capre, castrati e montoni	—	0 175
20	Agnelli e capretti	—	0 085
21	Carne macellata fresca, bovina, ovina e suina proveniente da altri Comuni	1 35	3 375
24	Carni salate affumicate, ecc.	—	6 25
18	Suini per uso particolare fuori il recinto daziario	—	0 75

Il dazio governativo della voce 5 è determinato in L. 5,20 in relazione al decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1180. Sono modificate correlativamente le altre aliquote.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 1307 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, recante provvedimenti a favore di personali vari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 10 e 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sono modificati come segue:

Art. 10. — Gli aumenti di stipendio di cui nel presente decreto non possono essere ceduti, nè pignorati, nè sequestrati e ad essi non sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, fatta eccezione per quanto concerne gli alimenti dovuti per legge.

Art. 12. — I reclami di qualunque natura ai quali potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto - esclusi quelli presentati dal personale contemplato all'art. 8 - saranno decisi dal ministro del tesoro, sentita una Commissione nominata con decreto Reale composta da un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente, da un consigliere della Corte dei conti, dal direttore generale dell'Amministrazione civile al Ministero dell'interno, e, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore generale, da un consigliere di Corte di appello, da un vice avvocato erariale, da un rappresentante dell'Amministrazione del tesoro e da un rappresentante dell' Amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a capo divisione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

L'art. 13 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, è modificato nel senso che, in caso di assenza o di impedimento, il ragioniere generale dello Stato, chiamato a far parte della Commissione con l'articolo stesso istituita, possa farsi sostituire da un ispettore generale di ragioneria.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto, eccezione fatta per quanto concerne la sostituzione del direttore generale dell'Amministrazione civile in seno alla Commissione dei reclami, avranno vigore dal 1° febbraio 1918; le altre dal giorno della pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1310 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata o dei poteri al Governo conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i RR. decreti 4 e 29 gennaio 1914, nn. 3 e 58; 23 e 31 luglio 1914, nn. 718 e 807; il decreto Luogotenenziale 7 novembre 1915, n. 1598, ed il decreto Reale 5 maggio 1916, n. 505, coi quali venne autorizzata l'emissione dei buoni del tesoro quinquennali 4 per cento e di quelli triennali e quinquennali 5 per cento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E data facoltà al ministro del tesoro di concedere, a condizioni da determinarsi, un abbuono non superiore a centesimi cinquanta, oltre a quello di cui all'articolo 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, per ogni 100 lire dell'importo capitale dei buoni del tesoro quinquennali che saranno acquistati mediante versamento a scadenza, di buoni quinquennali 4 per cento e triennali e quinquennali 5 per cento, a cominciare da quelli che andranno a scadere il 1° ottobre 1918.

Il ministro del tesoro ha altresì facoltà di concedere, parimenti a condizioni da stabilirsi, che la decorrenza degli interessi dei buoni del tesoro quinquennali alienati a norma del comma precedente venga conteggiata dal giorno della scadenza effettiva dei buoni versati anche quando il versamento avvenga dopo tale scadenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215, e l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 284;

Ritenuta l'opportunità di garantire la distribuzione di carbone vegetale e di legna asciutti alla popolazione;

ORDINA:

Art. 1.

Ai produttori e grossisti è fatto divieto di spedire, ed ai rivenditori di vendere carbone vegetale con un grado di umidità superiore al 5 0/0, o frammisto a terra o ad altre impurità, e legna da ardere tagliata da meno di due mesi o comunque bagnata.

Art. 2.

Agli agenti del Commissariato è data facoltà:

a) di impedire le spedizioni di carbone e legna non rispondenti alle suindicate prescrizioni, opponendosi al carico richiedendo lo scarico dei vagoni nelle sole stazioni di partenza, arrestando al transito i carri su via ordinaria e obbligando alla vendita della merce nel paese più vicino in base ad un prezzo che tenga conto dello stato di umidità;

b) di denunciare i contravventori all'autorità giudiziaria.

Art. 3.

Giungendo carichi di carbone o di legna bagnata per qualsiasi causa anche accidentale, il destinatario è tenuto ad accettarla, ma il prezzo sarà proporzionalmente diminuito.

In mancanza d'accordo le parti o l'agente del Commissariato o del Municipio o della forza pubblica preleveranno un campione annotandone il peso. La determinazione dell'abbuono sarà fatta insindacabilmente dal commissario generale se trattasi di carbone ad esso diretto o proveniente da proprie lavorazioni o requisizioni, e dall'autorità municipale in tutti gli altri casi.

In nessun caso l'abbuono può essere inferiore alla differenza in più riscontratasi fra il peso d'arrivo e quello di partenza.

Art. 4.

I consumatori cui venga consegnato dai rivenditori carbone vegetale con un grado di umidità maggiore del 5 0|0 o con terra, sassi od altre impurità e legna fresca o bagnata:

a) debbono denunciare il contravventore ad un agente della forza pubblica;

b) hanno diritto ad un proporzionale aumento di peso o ad una proporzionale diminuzione di prezzo: in mancanza d'accordo, l'abbuono è determinato insindacabilmente da un agente municipale o da qualunque altro agente della forza pubblica.

In caso di contestazione è in facoltà del rivenditore chiedere il prelevamento di un campione che dall'agente della forza pubblica sarà unito al verbale di contravvenzione, con espressa menzione del peso.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono puniti a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, numero 1215.

Roma, 12 settembre 1918.

Il commissario generale: DE VITO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso.

A termini ed agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto n. 693 del 22 novembre 1908, si notifica che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità degli impiegati civili del Ministero della marina.

Roma, 10 settembre 1918.

Il ministro: DEL BONO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con decreto Luogotenenziale del 25 luglio 1918:

Pitraroia Vittorino, ricevitore del registro di Borgia (Catanzaro), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1918.

MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Elenco C.

Genitori.

Marelli Matteo, L. 630 — Clerici Angelo, L. 630 — Lilliu Giuseppe, L. 630 — Dionigi Celeste, L. 630 — Jandolo Elena ed altri germani di Antonio, L. 630 — Granata Antonio, L. 630 — Di Giovanni Domenico Antonio, L. 630 — Ottonello Mattia, L. 630 — Piredda Lorenzo, L. 630 — Andresini Maria ved. Lippoli, L. 840 — Bernardoni Emilio, L. 630 — Forte Benedetta ved. Forte, L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 7 settembre 1918, da valere dal giorno 9 al giorno 15 settembre 1918: L. 129,18.

Roma, 8 settembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 13 settembre 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	—
Rendita 3,50 % netto	81 02
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	75 —
Rendita 3 % lordo	57 —
Prestiti 5 % netto (IV e V)	86 28
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 85
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 90
al 1° ottobre 1919	99 70
al 1° aprile 1920	99 50
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 25
al 1° ottobre 1921	99 —
al 1° aprile 1922	98 80
al 1° ottobre 1922	98 60
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	81 16
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 31
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	324 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	444 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	353 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	343 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	345 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	320 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	471 52
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	490 37
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	504 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	489 25
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	496 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	508 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1|2 0|0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0|0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1|2 0|0 e 3 0|0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

CONCORSI

R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli

È bandito un concorso a premi sul tema seguente: « Il porto di Napoli, sue condizioni presenti ed avvenire, con particolare esame dei rapporti e problemi economici ».

Il termine utile per la presentazione delle memorie alla segreteria del R. Istituto scade alle ore 16 del 31 dicembre 1918.

I lavori che per tal giorno e ora non si troveranno consegnati alla segreteria dell'Istituto saranno esclusi dal concorso.

I lavori saranno contrassegnati da un motto ripetuto su una busta chiusa con suggelli di ceralacca: la busta dovrà contenere il nome dell'autore.

Alla migliore monografia sarà attribuito un premio di L. 5000.

Se però la Commissione giudicatrice riconoscesse che nessuno dei

concorrenti ha corrisposto pienamente alle condizioni del concorso, avrà facoltà di non attribuire il premio o di dividerlo fra i migliori lavori che saranno presentati.

La proprietà letteraria della monografia premiata rimarrà al concorrente. L'Istituto però si riserva il diritto di pubblicare la monografia premiata o parte di essa nei propri atti: ed in tal caso l'autore riceverà in dono 100 copie dell'estratto a stampa.

I manoscritti dei lavori presentati al concorso non si restituiscono.

Napoli, 1 febbraio 1918.

Il presidente: *Miraglia.*

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo — *13 settembre 1918* (Bollettino di guerra n. 1209).

Azioni di artiglieria poco intense su tutta la fronte.

In Val Daone (Chiese) una nostra grossa pattuglia penetrò nella posizione nemica di Pra Maggiore e, annientato in accanita lotta il plotone che la presidiava, rientrò al completo traendo prigionieri i pochi superstiti.

In Val Lagarina, nella regione nord-orientale del Grappa e sulla sinistra del medio Piave, nostri nuclei, con arditi colpi di mano, inflissero perdite all'avversario, ne danneggiarono le difese e fecero complessivamente una ventina di prigionieri.

Un riparto nemico che tentava avvicinarsi alle nostre linee sul monte Asolone, prontamente contrattaccato, volse in fuga, lasciando alcuni prigionieri nelle mani dei nostri.

Diaz.

Settori esteri.

Le operazioni militari degli ultimi giorni in Piccardia e in Champagne hanno portato gli alleati sempre più a contatto della cosiddetta linea di Hindenburg. Malgrado la loro ostinata resistenza, mediante vive azioni di artiglieria e contrattacchi, i tedeschi hanno dovuto indietreggiare con perdite di uomini e di materiale da Armentières a Coucy.

In quanto all'offensiva americana in Lorena, gli ultimi telegrammi da Parigi dicono che essa si sviluppa favorevolmente d'ora in ora, che il saliente di Saint Mihiel è stato in gran parte ridotto e che gli americani hanno fatto sinora tredicimilatrecento prigionieri.

Una nota ufficiale da Le Hàvre informa sull'attacco delle truppe belghe nella notte dal 10 all'11 corrente contro le posizioni nemiche nella regione di Paepegued.

Il combattimento, com'è noto, terminò col successo dei belgi, che avanzarono dai sette agli ottocento metri di profondità su un fronte di due chilometri, occupando la trincea di Tour, la fattoria Cottinet e le opere di Alesia, di Mantone ed altre.

Secondo dispacci da Parigi, notizie ricevute dalla frontiera svizzera segnalano un'inconsueta attività nell'Alta Alsazia.

In Macedonia l'attività dei belligeranti continua a manifestarsi con piccole azioni su diversi punti del fronte di battaglia, ma particolarmente sul Vardar.

Gli aviatori inglesi hanno bombardato ieri e ieri l'altro con parecchie tonnellate di proiettili le linee ferroviarie di Metz-Sablons e di Courcelles, constatando dovunque gravi danni.

In combattimenti aerei essi hanno abbattuto un apparecchio tedesco.

Maggiori notizie sugli ultimi combattimenti nei settori occidentale e macedone sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Ad ovest di Saint-Quentin i francesi hanno occupato il villaggio di Savy.

In Champagne un importante colpo di mano tedesco è stato respinto nella regione a nord-est di Mesnil les Hurlus.

Nella regione di Verdun parecchi colpi di mano hanno procurato ai francesi prigionieri.

L'attacco americano nella regione di Saint-Mihiel continua con successo.

PARIGI, 13. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata abbiamo progredito tra Favy e la strada da Saint-Quentin ad Ham.

A sud dell'Ailette abbiamo esteso le nostre posizioni a nord di Nanteuil la Fosse.

Contrattacchi tedeschi sono stati respinti nella regione di Laffaux e della fattoria Noisy.

I successi ottenuti nella regione di Saint Mihiel sono indicati nel comunicato americano.

LONDRA, 13. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio di oggi dice:

Ieri le truppe inglesi si impadronirono del bosco di Holnon, scacciando il nemico dalle località nelle quali opponeva resistenza.

Più a nord avanzammo la nostra linea ad est del villaggio di Jeancourt che è nelle nostre mani.

Nella serata grandi forze nemiche appoggiate da una squadriglia di aeroplani tedeschi attaccarono le nostre nuove posizioni di Havricourt e furono respinte con gravi perdite.

Di fronte a Moeuvres osservammo che la fanteria nemica si raccoglieva per un contrattacco e la nostra artiglieria la prese sotto il suo fuoco violento e preciso. L'attacco che si sviluppò poi fallì completamente. Alcuni tedeschi che raggiunsero le nostre posizioni furono uccisi o fatti prigionieri.

Le nostre truppe progredirono durante la notte ad ovest di Auchy-les-La Bassée.

LONDRA, 13. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Le nostre truppe hanno guadagnato terreno nel settore di Vermand e di Jeancourt, a nord-ovest di Saint Quentin, e sono in contatto con le retroguardie nemiche alle quali hanno preso prigionieri.

I nostri progressi a sud-ovest di La Bassée continuano malgrado l'opposizione del fuoco delle mitragliatrici nemiche. Le nostre truppe sono entrate in possesso della Fossa 8 di Bethune nonchè dell'ammasso di macerie vicine. Tale ammasso, che è noto sotto il nome di Le Dump, permette un'estesissima vista sui dintorni a nord di questa località. Le nostre truppe tengono la linea delle trincee nemiche proprio ad ovest di Auchy-les-La Bassée e premono il loro movimento in avanti in questo villaggio. Abbiamo preso alcuni prigionieri durante la notte in vicinanza del lago di Zillebeche.

Il tempo sfavorevole ha limitato le operazioni di aviazione.

PARIGI, 13. — Un comunicato americano dice:

Nel settore di Saint Mihiel abbiamo ottenuto nuovi successi, grazie al congiungimento delle nostre truppe operanti a sud del settore con quelle avanzanti dall'ovest. Abbiamo ridotto tutto il saliente, raggiungendo due punti situati a dodici miglia a nord-est di Saint Mihiel.

Durante questa operazione numerosi prigionieri sono rimasti nelle nostre mani.

Il nemico di fronte alla nostra continua avanzata è costretto a ritirarsi e distrugge nella sua ritirata enormi quantità di materiale.

La cifra dei prigionieri già enumerati ascende a tredicimila trecento.

La nostra linea comprende ora i villaggi di Erbeville, Tillot, Hattonville, Saint Benoit, Xannes, Jaulny, Thiaumont e Vieuville.

PARIGI, 13. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 12 corrente, dice:

Vive azioni reciproche di artiglieria e attività di pattuglie in numerosi punti del fronte. Ad ovest del Vardar, dopo un violento bombardamento il nemico ha attaccato le nuove posizioni britanniche, ma è stato respinto con gravi perdite ed ha lasciato prigionieri nelle nostre mani.

L'aviazione britannica ha bombardato accampamenti nemici nella valle dello Struma.

CRONACA ITALIANA

S. E. il presidente del Consiglio, on. Orlando, è ritornato ieri a Roma dalla zona di guerra. Erano a riceverlo alla stazione i ministri Sonnino, Meda, Colosimo, Sacchi, Villa, Zupelli e Dari, i sottosegretari di Stato Bonicelli, Gallenga, Nava, De Vito, Cermenati, Morpurgo e Valenzani. C'erano, inoltre, il prefetto e varie altre personalità.

L'on. presidente del Consiglio, dopo aver conversato con parecchi ministri, salito in automobile si recò a palazzo Braschi.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dell'11 corrente, ha deliberato la costruzione di una ferrovia nella Somalia italiana da Mogadiscio verso Lugh.

Di questa ferrovia, di cui è evidente la utilità per la messa in valore di tutte le energie della colonia, sarà iniziata la costruzione con la maggiore sollecitudine.

Il Ministero delle finanze comunica: Le condizioni sempre difficili degli approvvigionamenti della foglia all'estero, e gli oneri sempre crescenti dell'esercizio industriale, hanno imposto all'amministrazione dei monopoli un nuovo inasprimento nei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati. Ancora una volta, nella coscienza della sua responsabilità, il Governo non ha potuto esitare nel chiedere nuovi sacrifici ai consumatori, essendosi riconosciuta non differibile l'adozione di ulteriori misure preventive, le quali mirano al duplice intento di mantenere integra la funzione tributaria del monopolio, e di forzare il consumo a quella contrazione alla quale si è finora rifiutato, allontanando così il pericolo di esaurimento delle scorte, e facendo in ogni caso bastare la produzione, anche se fosse costretta a ridursi per la deficenza delle materie prime.

La nuova riforma della tariffa che entra oggi 14 in vigore è imperniata sull'aumento da centesimi 25 a centesimi 30 dei sigari fermentati e da centesimi 8 a centesimi 10 delle sigarette Macedonia, che sono i due prodotti di più diffuso consumo e la cui vendita rappresenta i 7[10 del gettito dei tabacchi. In armonia furono quindi variati i prezzi degli altri prodotti, nello stabilire i quali si è anche dovuto tenere conto delle disposizioni del decreto 14 luglio u. s. riguardante la soppressione delle monete divisionarie da 1 e 2 centesimi.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

HELSINGFORS, 11. — Il *Finska Notisbyran* annuncia che il principe Federico Carlo d'Assia ha dichiarato che accetterebbe la corona di Finlandia.

NEW-YORK, 12. — Il generale Crowder, prevosto maresciallo degli Stati Uniti, ha detto:

Il tredicesimo milione di soldati americani si è arruolato oggi per combattere contro l'autocrazia prussiana. Quattro milioni di soldati saranno presto in viaggio per raggiungere le forze alleate sul fronte occidentale.

Con dieci milioni di uomini in età dai 21 ai 31 anni già inscritti per il servizio militare, l'arruolamento attuale porta gli effettivi americani a 23,400,000 uomini disponibili virtualmente.

Il giorno dell'iscrizione è stato caratterizzato da grandi manifestazioni patriottiche in tutto il paese. Migliaia di reclute, uomini di 45 anni e giovani di 20 hanno cominciato ad affluire verso gli uffici di iscrizione fino dalle prime ore del mattino e l'affluenza non è cessata per tutta la giornata.

Si dichiara che per quanto è possibile gli uomini saranno scelti per il servizio militare in modo da non ostacolare l'esecuzione del vasto programma industriale della nazione. Lo spirito di lealismo si è manifestato così fortemente che in seguito all'intenzione di moltissimi di non far valere il loro diritto alla esenzione dal servizio, le autorità sono state costrette ad annunciare che la domanda di esonero è un dovere per ogni cittadino che sia in diritto di farla.

LONDRA, 12. — Il Re Giorgio ha firmato un'ordinanza con la quale consente che la bandiera italiana sia inalberata a fianco dell'Union Jack sugli edifici del governo il 20 settembre, giorno della festa nazionale italiana.

MANCHESTER, 12. — Nel suo discorso in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria il primo ministro Lloyd George ha continuato rilevando che le nostre perdite nell'ultima avanzata sono inferiori al quinto di quelle subite nel 1916. La grande differenza fra il 1916 e il 1918 è che ora possediamo l'unità di comando ed abbiamo avuto la grande fortuna di potere affidare il comando supremo al maresciallo Foch, che è particolarmente adatto per le condizioni eccezionali di questa guerra nella quale si impegnano battaglie su un fronte di 300 miglia.

ZURIGO, 13. — La *Norddeutsche allgemeine Zeitung* pubblica un telegramma privato da Helsingfors, il quale dice che il terrore rosso ha raggiunto il culmine a Pietrogrado. Dovunque si uccide in massa; gli incendi devastano la città.

Secondo altre notizie i contadini dei dintorni di Pietrogrado, sollevatisi contro i bolscevichi, hanno invaso la città. Parte della popolazione si è unita a loro.

LONDRA, 13. — Un dispaccio ai giornali, giunto per la via di Helsingfors, annunzia che Pietrogrado sarebbe stata presa dai contro-rivoluzionari.

LONDRA, 13. — Il primo ministro Lloyd George si trova indisposto. È stato pubblicato stasera a Manchester il seguente bollettino:

Il primo ministro soffre di un attacco di influenza, accompagnato da febbre e complicato da mal di gola. Lloyd George è costretto a rimanere a letto e deve per conseguenza declinare gli impegni presi.

LONDRA, 13. — I giornali hanno da Copenaghen: Si annuncia da Kiew che il generale Brousiloff sarebbe stato ucciso alcuni giorni or sono a Mosca presso la prigione di Sabrin.

PARIGI, 13. — Il segretario per la guerra degli Stati Uniti Baker, giunto in Francia sabato scorso, è partito martedì mattina in automobile per il fronte americano. Egli si trova ancora nel settore occupato dall'esercito degli Stati Uniti.

STOCCOLMA, 13. — Si annuncia da Helsingfors che l'ammiraglio Razvosoff è stato assassinato la settimana scorsa a Pietrogrado.

AMSTERDAM, 13. — Si ha da Mosca che la Commissione centrale di Jaroslaw ha deciso di fucilare tutti i nemici dichiarati dei Soviets, di inviare i sospetti nei campi di concentrazione e di costringere i borghesi ai lavori forzati.

AMSTERDAM, 13. — Si ha da Mosca che i contadini avrebbero preso le armi contro il Soviet in tutto il governo di Kazan.

ZURIGO, 13. — Si ha da Dessau che è morto il duca Edoardo di Anhalt.

Gli succede come reggente suo figlio Gioacchino Ernesto, sedicenne.

Si ha da Kiew: avvenuta una esplosione in un deposito di munizioni a Voronesc.

Sono andati distrutti la stazione, parecchi treni ed edifici vicini. Vi sono 350 morti. Sono stati operati oltre 1500 arresti.

Si ha da Helsingfors: Saranno processati tra breve 38 deputati socialisti.

Essi erano contrari alle forma monarchica del nuovo Stato. Si conferma che il principe d'Assia dichiarerà tra breve di accettare la candidatura al trono finlandese, avendovi consentito l'imperatore.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*